

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Via XX Settembre n. 97, Roma
Atto di diffida

Il Sindacato Nazionale Dipendenti Ministero Affari Esteri, SNDMAE, in persona del Presidente in carica Min. Enrico Granara, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Paolo Stella Richter e Rosanna Serafini ed elettivamente domiciliato in Roma presso il loro Studio a viale Mazzini n.11, giusta mandato a margine del presente atto, espone.

La Ragioneria Generale dello Stato ha riportato sul conto annuale diffuso anche via internet una indicazione errata della retribuzione del personale della carriera diplomatica. Secondo detta indicazione la retribuzione dei diplomatici appare estremamente elevata e ciò è invece in assoluto contrasto con la realtà.

E' evidente che la informazione per la sua autorevole provenienza viene recepita come esatta, determinando così da un lato la scarsa attenzione delle istituzioni alle richieste di aggiornamento delle retribuzioni della categoria e dall'altro la evidente impopolarità tra la opinione pubblica delle iniziative che vengono poste in essere dal Sindacato dei diplomatici per i miglioramenti economici delle retribuzioni.

Al riguardo è esemplare la pubblicazione avvenuta nel novembre del 2006 sulla stampa nazionale dello studio elaborato dalla Confartigianato di Mestre a proposito dei presunti 'stipendi d'oro dei diplomatici' e riferito ai dati divulgati dalla Ragioneria Generale dello Stato. Tale pubblicazione, avvenuta in concomitanza con la presentazione del testo della legge finanziaria per l'anno in corso, ha richiesto ripetute smentite del Sindacato dei diplomatici le quali con ogni probabilità non hanno sanato l'impatto, molto dannoso, comunque determinato dalla diffusione della notizia.

Peraltro, i dati pubblicati dalla Ragioneria Generale dello Stato vengono anche utilizzati dalla Corte dei Conti per la redazione della relazione annuale al Parlamento sul costo del lavoro pubblico, prescritta dalla d.lgs 165/2001, e quindi gli stessi costituiscono altresì la fonte per le iniziative da valutare e/o assumere in materia di programmazione economica e finanziaria.

Per tali ragioni, con una nota indirizzata al Ministro dell'Economia e delle Finanze il Sindacato dei diplomatici ha rappresentato la necessità e l'urgenza di apportare al conto annuale le dovute correzioni per assicurare una precisa informazione sulle retribuzioni degli appartenenti alla carriera diplomatica. Tale richiesta non ha avuto riscontro e pertanto la questione viene affidata alla presente diffida che è volta ad ottenere l'inserimento nel conto annuale redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato di una specifica della retribuzione dei diplomatici che assicuri il superamento dell'equivoco determinato dalla indicazione sinora prospettata.

Tale indicazione include, erroneamente, nel calcolo della retribuzione lorda che spetta ai diplomatici anche l'ammontare relativo alla indennità di servizio all'estero e all'indennità di rappresentanza le quali, com'è noto, non

costituiscono trattamento retributivo essendo volte a garantire lo svolgimento della funzione e degli specifici compiti istituzionali.

Infatti, si osserva che la indennità di servizio all'estero, che è versata in misura omnicomprensiva, sopperisce i costi derivanti dal fatto di dover svolgere la funzione in una sede estera ed è rapportata agli indici indicati dall'amministrazione per ciascuna sede di servizio. Non si tratta, quindi, di un emolumento derivante dalla prestazione lavorativa in sé, bensì di un supporto per sostenere gli oneri derivanti dal fatto che lo svolgimento della prestazione lavorativa avviene in un determinato contesto.

L'art. 171 del DPR 18/67, e successive modificazioni, recante il regolamento del personale diplomatico, afferma infatti che 'l'indennità di servizio all'estero non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed è ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarità della prestazione lavorativa all'estero in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare'.

Del pari, la indennità di rappresentanza, che com'è noto è correlata alle attività istituzionali che il diplomatico deve svolgere, pure non costituisce retribuzione tant'è che la spesa è soggetta a rendicontazione ed è prevista la restituzione in caso di mancato utilizzo.

L'art. 171bis del DPR 18/67, e successive modificazioni, recante il regolamento del personale diplomatico, afferma infatti che 'l'assegno di rappresentanza spetta quale contributo forfetario per lo svolgimento delle attività di rappresentanza' e che 'esso per il suo intero ammontare non concorre a formare reddito di lavoro dipendente'.

Inoltre, entrambe le indennità in esame non entrano a far parte della base pensionabile, il che costituisce indice rilevatore del fatto che le stesse non costituiscono voci retributive.

La ratio della corresponsione delle indennità in esame è correlata al fatto che il diplomatico nello svolgimento della funzione deve sostenere le spese di rappresentanza e quelle connesse al servizio svolto all'estero senza però che tale circostanza debba incidere sul suo trattamento retributivo che resta, o meglio dovrebbe restare, non corroso dalle esigenze di spesa connesse al servizio.

Il legislatore, come si è visto, pone le spese di rappresentanza e di servizio all'estero a carico dell'amministrazione e non del diplomatico, tant'è che spetta all'amministrazione, attraverso la Commissione Permanente di Finanziamento, individuare i criteri di incidenza di tali oneri sullo svolgimento del servizio in relazione alla sede e alla tipologia dello svolgimento del servizio stesso.

Tra l'altro si evidenzia che la inclusione delle indennità in esame nella retribuzione priva di chiarezza anche le iniziative poste in essere dal Sindacato per correlare alle esigenze effettive l'ammontare di tali indennità. Insomma, la errata informazione svolta da parte della Ragioneria Generale dello Stato da un lato rende risibili le rivendicazioni stipendiali della categoria, le quali invece hanno fondamento concreto, e dall'altro sottrae credibilità alle iniziative pure intraprese dal Sindacato sulla inadeguatezza degli indici di calcolo dell'indennità di servizio all'estero e di rappresentanza con riguardo a talune sedi nelle quali lo svolgimento dell'attività si presenta particolarmente gravoso anche sotto il profilo della spesa.

Alla luce delle osservazioni svolte, il Sindacato istante in persona del suo Presidente e a mezzo dei suoi procuratori,

diffida

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dell'On. Ministro in carica, a voler disporre i necessari interventi per determinare la esatta indicazione nel conto annuale predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato del trattamento economico dei diplomatici, distinguendo le voci propriamente retributive da quelle connesse agli oneri dello svolgimento del servizio, le quali non costituiscono emolumento del dipendente.

Si confida in un riscontro e si chiede sin d'ora di conoscere il nominativo del funzionario responsabile del procedimento.

Roma, 18 luglio 2007

Con osservanza.

Prof. Avv. Paolo Stella Richter:

Avv. Rosanna Serafini:

Notificazione: Ad istanza come in atti Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario ho notificato il su esteso atto di diffida a:

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, per la carica domiciliato presso la sede in Roma a via XX Settembre n. 97, ivi recandomi e consegnandone copia conforme all'originale a mani di: